



CI:8.10 2011 / 59.2
N-1883 / 2022

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: OGGETTO: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI PIETRA DI LUSERNA, LOCALIZZATA NEL
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE, LOCALITÀ PRAVALLINO, LOTTI N. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
PROPONENTE: MORINA MAURO & C. S.R.L., VIA DELLE ROCCHETTE N. 2, 10060 – BIBIANA
(TO).
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 07.04.2020 con prot. di ric. n. 20904, il titolare della Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Via delle Rocchette n. 2, 10060 - Bibiana, aveva depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in oggetto esplicitato;
- l'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - *"Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc – valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo"*;

I terreni su cui si svilupperà la coltivazione e su cui verranno realizzate le opere accessorie sono tutte di proprietà comunale. La coltivazione procederà secondo le modalità tipiche di una cava di monte, per fette orizzontali discendenti, impostando la direzione del fronte, con inclinazione compatibile ai risultati delle analisi di stabilità. La coltivazione in studio è stata suddivisa in due fasi successive, ciascuna delle quali prevede una durata temporale pari a cinque anni.

Vincoli gravanti sull'area: vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i. e vincolo paesaggistico ed ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i.

- Con nota prot. n. 24040 del 28.04.2020, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 24.04.2020, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 12.06.2020, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente; da tale data decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- Nei termini stabili dalla norma vigente, non risultavano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 08.09.2020 si era svolta la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima era stata evidenziata la necessità di chiedere documentazione integrativa, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 52498 del 18.09.2020.
- In data 16.12.2020 con prot. n. 72601, la Ditta aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot. n. 74265 del 23.12.2020, l'ufficio VIA aveva provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere l'iter procedurale sino all'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte in merito all'approvazione della variante urbanistica.
- Con nota prot. di ric. n. 55280 del 09.09.2021, il Comune di Bagnolo Piemonte aveva provveduto a trasmettere la Deliberazione n. 44 del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 62 al PRGC ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., relativa all'intervento proposto; preso atto della nota i termini del procedimento sono stati riaperti.
- Con nota prot. n. 56220 del 14.09.2021, era stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 8 ottobre 2021.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1806 DEL 09/11/2022.](#)

documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 09/11/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Nel corso della medesima, erano state evidenziate criticità progettuali da superare ai fini dell'assenso. A tal fine era stata chiesta un'ulteriore integrazione degli atti documentali formalizzata al proponente con nota prot. n. 63721 del 19.10.2021.
- Con nota prot. di ric. n. 62680 del 14.10.2021 era stata accolta la richiesta, formulata dal proponente con nota prot. ric. n. 61437 dell'11.10.2021, di incontro urgente presso il sito di cava per la valutazione congiunta delle problematiche tecniche emerse nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi in data 08.10.2021.
- In data 20.12.2021 con prot. n. 76922, la Ditta aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot. n. 1105 del 10.01.2022, l'ufficio VIA aveva pubblicato la documentazione integrativa; contestualmente era stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 18.02.2022.
- Con nota prot. n. 10092 del 15.02.2022, la suddetta riunione della Conferenza di Servizi era stata rinviata a data da definirsi sulla base della richiesta del Comune di Bagnolo Piemonte che, a seguito di modifiche intercorse al progetto, aveva la necessità di acquisire nuovamente l'Autorizzazione Paesagistica e la Variante Urbanistica.
- Con nota prot. n. 23930 del 14.04.2022 sono stati trasmessi al Comune di Bagnolo Piemonte, per gli adempimenti di competenza, gli elaborati progettuali integrativi presentati dal proponente con nota prot. di ric. n. 22725 del 07.04.2022.
- Con nota prot. n. 31821 del 20.05.2022 è stato evidenziato che il Comune di Bagnolo Piemonte ha provveduto a trasmettere (con nota prot. di ric. n. 29181 del 10.05.2022) la Deliberazione n. 20 del 27.04.2022, con parere favorevole alla Variante n. 62 al P.R.G.C. vigente. Pertanto dalla succitata data del 10.05.2022 riprendono i termini del procedimento.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 22 giugno 2022 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
 1. parere unico favorevole della **Provincia di Cuneo** – formulato sulla base del parere espresso da parte dell'Ufficio Cave, con nota prot. n. 38783 del 22.06.2022, riguardante:
 - l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, limitatamente alla I FASE di progetto della durata di anni cinque;
 - l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque, corrispondenti alla I FASE di progetto.

Il parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3760 del 03.10.2022 (**Allegato 1**).
 2. Parere unico regionale favorevole, **limitatamente ai primi due anni di coltivazione**, formalizzato con nota prot. ric. n. 39366 del 27.06.2022 (**Allegato 2**), da parte della **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella succitata nota, che elenca i seguenti contributi:
 - parere favorevole al progetto, con prescrizioni, da parte del **Settore Geologico** relativamente al vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/89 e s.m.i., limitatamente alla prima fase progettuale di 2 anni dettagliata negli elaborati progettuali di cui alle integrazioni volontarie di "aprile 2022";

- parere del **Settore Urbanistica Piemonte Occidentale** inerente la materia urbanistica, di pianificazione del territorio e paesaggio;
 - parere del **Settore Tecnico regionale di Cuneo** relativo al parere forestale ex L.R. 45/89 ed alla Compensazione ex L.R. 4/2009 art. 19, espresso con nota prot. ric. n. 61156 dell'08.10.2021.
3. Parere favorevole, relativamente agli aspetti urbanistico – edilizi e paesaggistici, da parte del **Comune di Bagnolo Piemonte**, formalizzato con nota prot. ric. n. 38448 del 21.06.2022- **Allegato 3**) e con i seguenti atti:
- Deliberazione del C.C. n. 44 del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 62 al PRGC relativa all'intervento proposto (prot. di ric. n. 55280 del 09.09.2021 - **Allegato 4**);
 - Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. con provvedimento n. 6 del 14.06.2021 (prot. ric. n. 38399 del 16.06.2021 - **Allegato 5**).
4. parere igienico-sanitario favorevole senza condizioni, dell'**AslCn1** espresso con nota prot. ric. n. 49901 del 07.09.2021.

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Tutto ciò premesso, in esito alla necessità di perfezionamento atti evidenziata nei pareri esplicitati durante la succitata riunione, la Provincia, con la nota prot. n. 41677 del 06.07.2022, ha chiesto al proponente ulteriore documentazione integrativa che lo stesso ha depositato con nota prot. ric. n. 49142 del 10.08.2022.

Istruita la documentazione integrativa pervenuta, la **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere**, ha fatto pervenire, con nota prot. ric. n. 54475 del 12.09.2022 - **Allegato 6**, ulteriore contributo nel quale aggiunge le seguenti prescrizioni:

- 1- *“non potranno essere realizzati riporti o sbancamenti all'interno dei lotti in concessione alla Ditta Coalova Elio;*
- 2- *poiché la strada sommitale del corso cave Pravallino si trova in posizione sopraelevata rispetto ai lotti 1, 2, 3 e 4, nel caso in cui fosse necessario effettuare interventi di riprofilatura, allargamento o consolidamento della strada suddetta, occorrerà avvisare preventivamente le maestranze della Ditta Coalova Elio, allo scopo di prevenire situazioni di rischio legate ad eventuali franamenti o cadute di materiale dall'alto”.*

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta e dalle risultanze delle tre Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, **limitatamente ai primi 2 anni di coltivazione** - sulla base delle valutazioni effettuate in relazione alla stabilità dei versanti ed alla regimazione delle acque - così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZIO

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1806 DEL 09/11/2022.](#)
 documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 09/11/2022.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 1) durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 2) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 3) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 4) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 5) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 6) deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
- 7) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- 8) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06).

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Visto il Decreto N. 78 del 23.06.2022 relativo all' approvazione del PEG 2022-2023.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto*

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1806 DEL 09/11/2022.](#)

[documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 09/11/2022.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”;

- *il D.P.R. 12.04.1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale” e s.m.i.;*
- *il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”;*
- *la L.R. 01.12.2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”;*
- *la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.”;*
- *il D.P.G.R. 02.10.2017, n. 11/R “Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”;*
- *la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 “Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi impatti economici (...)”;*
- *la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. “Tutela ed uso del suolo”;*
- *la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”;*
- *la L.R. 10.02.2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”;*

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi dell'08.09.2020, dell'08.10.2021 e del 22.06.2022, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la Deliberazione del C. C. di Bagnolo Piemonte n. 44 del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 62 al PRGC relativa all'intervento proposto (prot. di ric. n. 55280 del 09.09.2021).

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 22.06.2022 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, **limitatamente ai primi 2 anni di coltivazione** – sulla base delle valutazioni effettuate in relazione alla stabilità dei versanti ed alla regimazione delle acque - così come risultante a seguito delle integrazioni chieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da 1 a 8, nonché di quelle di cui agli Allegati 1, 2, 5, 6, in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito **alla porzione di progetto relativa ai primi 2 anni di coltivazione** dell'attività estrattiva della cava di pietra di Luserna, localizzata nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Pravallino, lotti n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, presentato da parte della Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Via delle Rocchette n. 2, 10060 – Bibiana (TO), in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
- 2. DI AUTORIZZARE** la Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Via delle Rocchette n. 2, 10060 – Bibiana (TO), ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla coltivazione, all'esercizio ed al recupero ambientale della cava di pietra di Luserna, localizzata

nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Pravallino, lotti n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, in particolare sui mappali n. 187 parte e 361 parte del Foglio 43 censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Bagnolo Piemonte, secondo quanto dettagliato nella documentazione integrativa datata Luglio 2022, nello specifico: Elaborato n. 1. INT_3 Relazione generale integrazioni post CdS del 22 giugno 2022, Tavola n. 02-INT-2REV Planimetria di progetto - stato finale 2 anni, Tavola n. 05 BIS_INT_2 Profilo di pista interna alla cava, Tavola n. 06 -INT-2REV Planimetria di recupero ambientale - 2 anni.

3. **DI VINCOLARE** l'Autorizzazione Unica ed il giudizio positivo di compatibilità ambientale al **rispetto delle prescrizioni** - necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi - **indicate nei precedenti punti da 1) a 8), nonché di quelle contenute negli Allegati 1, 2, 5, 6** in premessa indicati, **che costituiscono parti integranti del presente provvedimento.**
4. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 8 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
5. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del dell'08.09.2020, dell'08.10.2021 e del 22.06.2022, così come riportati negli Allegati da 1 a 6, che qui si richiamano integralmente.
6. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato, oltre che alle condizioni ambientali richiamate al punto 4, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli Allegati 1, 2, 5, 6, in premessa indicati.
7. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - l'Autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3760 del 03.10.2022 (**Allegato 1**), comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e di approvazione ex art. 8 della variante urbanistica al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte;
 - l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 6 del 14.06.2021 (prot. ric. n. 38399 del 16.06.2021 - **Allegato 5**).
8. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 44 del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 62 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte - **Allegato 4.**
9. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica.
10. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
11. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la coltivazione, l'esercizio ed il recupero ambientale dell'attività estrattiva in progetto.
12. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 7. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
- 13. DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
- 14. DI STABILIRE** che, il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. ha efficacia sino al **30/09/2024**. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
- 15. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 16. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 17. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 – Determinazione Dirigenziale n. 3760 del 03.10.2022 di Autorizzazione all'ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- ALLEGATO 2 e 6 – nota prot. di ric. n. 39366 del 27.06.2022 di parere unico e nota prot. ric. n. 54475 del 12.09.2022 della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO 3 – nota prot. di ric. n. 38448 del 21.06.2022 del Comune di Bagnolo Piemonte
- ALLEGATO 4 – Deliberazione del C. C. n. 44 del 27.07.2021 del Comune di Bagnolo Piemonte (nota prot. ric. n. 55280 del 09.09.2021);
- ALLEGATO 5 – Autorizzazione paesaggistica n. 6 del 14.06.2021 (nota prot. ric. n. 38399 del 16.06.2021).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Risso Alessandro